

**Anna Iermano**

## **Corte europea dei diritti dell'uomo e Corte costituzionale italiana a confronto: il sovraffollamento delle carceri ed il rispetto della dignità umana**

[Premio giuridico "Napoli Cultural Classic 2014 – VI Edizione" 24 maggio 2014]

[www.iussit.com/](http://www.iussit.com/) Maggio 2014

Sommario: 1. Trattamenti inumani e degradanti e sovraffollamento negli istituti penitenziari italiani: il caso Torreggiani. – 2. La reazione della Corte Costituzionale e la normativa nazionale recante misure urgenti "svuota-carceri". – 3. Il rispetto della salute dei detenuti e l'art. 3 CEDU: il caso Contrada – 4. Conclusioni.

### *1. Trattamenti inumani e degradanti e sovraffollamento negli istituti penitenziari italiani: il caso Torreggiani*

La Corte europea dei diritti dell'uomo, investita, dopo la sentenza Sulejmanovic, da centinaia di ricorsi di detenuti italiani, con la sentenza pilota Torreggiani, dell'8 gennaio 2013, condanna l'Italia per violazione dell'art. 3 della CEDU per trattamenti inumani e degradanti nelle carceri, quantificando la compensazione pecuniaria per i danni morali subiti, nella somma di circa 100.000 euro per tutti i ricorrenti.

Tale causa ha origine da sette ricorsi proposti contro la Repubblica italiana con i quali i ricorrenti adiscono la Corte in virtù dell'art. 34 CEDU, lamentando le condizioni nelle quali sono stati detenuti rispettivamente negli istituti penitenziari di Busto Arsizio e di Piacenza. Ciascuno di essi occupava, nello specifico, una cella di 9 m<sup>2</sup> con altre due persone e disponeva, quindi, di uno spazio personale esiguo di 3 m<sup>2</sup>, e non già di 4 m<sup>2</sup> come stabilito dal Comitato per la Prevenzione della Tortura, soffrendo, tra l'altro, la mancanza di acqua, luce e di una sufficiente circolazione dell'aria.

Ivi, al paragrafo n. 65, la Corte europea ricorda come "di solito le misure privative della libertà comportano per il detenuto alcuni inconvenienti. Tuttavia, essa rammenta che la carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione. Al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato".

In tale contesto, l'art. 3 CEDU ai sensi del quale "nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti" pone, dunque, a carico delle autorità l'obbligo positivo di assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana e che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad uno stato di sconforto, né ad una prova d'intensità che ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione; inoltre, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, impone che la salute ed il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente.

Con riguardo all'Italia, nel caso di specie, la Corte di Strasburgo rileva, come è noto, che «il sovraffollamento carcerario (...) non riguarda esclusivamente i casi dei ricorrenti, (...) non è la conseguenza di episodi isolati, ma trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro numerose persone».

Ciò posto, la Corte impone, così, all'Italia di istituire un ricorso o un insieme di ricorsi interni, effettivi ed idonei ad offrire una riparazione adeguata e sufficiente in caso di sovraffollamento carcerario, ritenendo che il reclamo rivolto al magistrato di sorveglianza ex artt. 35 e 69 della legge sull'ordinamento penitenziario sia un ricorso accessibile, ma non effettivo nella pratica; ed, inoltre, prescrive la creazione di uno o più ricorsi che abbiano effetti preventivi e compensativi a garanzia di una reale riparazione effettiva.

### *2. La reazione della Corte Costituzionale e la normativa nazionale recante misure urgenti "svuota-carceri"*

A seguito della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, con due ordinanze analoghe, il Tribunale di sorveglianza di Venezia e quello di Milano sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 c.p. "nella parte in cui non prevede, oltre ai casi ivi espressamente contemplati, l'ipotesi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al

principio di umanità". Quest'ultimo è sancito dall'art. 27, terzo comma, Cost., il quale stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato; esso viene, inoltre, in rilievo per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 3 della CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo, la quale ha individuato i parametri di "vivibilità minima" alla luce dei quali una detenzione può definirsi "trattamento inumano o degradante". Infine, la questione viene sollevata con riferimento alla finalità rieducativa della pena, compromessa da un'esecuzione carceraria avvenuta in condizioni di "inumanità" e con riguardo, altresì, alla dignità umana, quale diritto inviolabile ex artt. 2 e 3 Cost.

In risposta, la Corte Costituzionale italiana nella sentenza del 21 novembre 2013, n. 279 mostra di condividere le valutazioni espresse, tenuto conto anche dei dati statistici, dai quali emerge un fenomeno che investe da tempo il sistema penitenziario italiano, determinando una situazione che non può protrarsi ulteriormente, data l'attitudine del sovraffollamento carcerario a pregiudicare i connotati costituzionalmente inderogabili dell'esecuzione penale e ad incidere, comprimendolo, sul "residuo" irriducibile della libertà personale del detenuto, gli uni e l'altro espressione del principio personalistico posto a fondamento della Costituzione repubblicana.

A dire della Corte, fermo restando che non spetta alla stessa individuare gli indirizzi di politica criminale idonei a superare il problema strutturale e sistemico del sovraffollamento carcerario, non si può esimere, però, dal ricordare le indicazioni offerte al riguardo dalla citata sentenza Torreggiani, laddove richiama le raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, che invitano a ricorrere il più possibile alle misure alternative alla detenzione e al riorientamento della politica penale verso il minimo ricorso alla carcerazione, oltre che ad una forte riduzione della custodia cautelare in carcere. Lo statuto costituzionale e quello convenzionale del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità confermano l'esigenza che l'ordinamento appresti i necessari rimedi di tipo "preventivo" a tutela del detenuto. Questi ultimi possono essere innanzitutto "interni" al sistema penitenziario e, quindi, tali da comportare non già la sospensione dell'esecuzione carceraria della pena, ma, ad esempio, più semplicemente, lo spostamento del detenuto in un'altra camera di detenzione o il suo trasferimento in un diverso istituto penitenziario.

La Corte costituzionale, dunque, pur dichiarando inammissibile la questione, in quanto spetta al legislatore individuare i mezzi congrui per raggiungere il fine costituzionalmente necessario, afferma, tuttavia, che è intollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine ad un così grave problema.

In conseguenza di ciò, l'Italia, dunque, fa fronte alla discussa questione, in primis con il Decreto legge del 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, convertito in legge il 19 febbraio 2014. Tra queste, giova segnalare, le misure dirette a diminuire le presenze in carcere (es. esecuzione della pena presso il domicilio, liberazione anticipata speciale); il rafforzamento degli strumenti di tutela dei diritti dei detenuti attraverso la previsione di un nuovo procedimento giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza e l'istituzione della figura del garante nazionale dei diritti delle persone detenute; l'estensione operativa del complesso delle misure premiali; l'intervento, infine, dedicato alla normativa di previsione dei benefici e sgravi fiscali in favore dei datori di lavoro che impieghino detenuti ed internati.

### *3. Il rispetto della salute dei detenuti e l'art. 3 CEDU: il caso Contrada*

Del pari, in tale ambito, viene in rilievo la sentenza dell'11 febbraio 2014, *Contrada v. Italia*, in cui la violazione dell'art. 3 CEDU è, in tal caso, imputata alla permanenza in carcere di un detenuto afflitto da numerose e gravi patologie. Nella fattispecie si tratta di Bruno Contrada, tenuto in carcere tra il 24 ottobre 2007 e il 24 luglio 2008, nonostante il suo stato di salute fosse incompatibile con il regime detentivo.

Come è noto, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, al fine di integrare un trattamento umano e degradante di cui all'art. 3 CEDU, occorre raggiungere un minimo di gravità, tenendo conto di tutti i dati del caso, come ad esempio la durata del trattamento e i suoi effetti fisici o mentali o il sesso, l'età e, per quanto qui rileva, lo stato di salute della vittima; e, nella valutazione di tali elementi, si adotta il criterio di prova "al di là di ogni ragionevole dubbio", avvalendosi, ciononostante, anche di presunzioni o di elementi non sufficientemente gravi, precisi e concordanti. Soprattutto per quanto concerne le persone private della libertà, l'art. 3 impone, come visto, l'obbligo dello Stato di garantire una carcerazione rispettosa della dignità umana, nonché di eseguire la misura in modo proporzionato, assicurando, tra l'altro, la salute e il benessere dei detenuti, anche tramite la somministrazione di cure

mediche necessarie.

A tal fine, la Corte deve tener conto, in particolare, di tre elementi per esaminare la compatibilità di un problema di salute con la detenzione del ricorrente, vale a dire: a) la condizione del prigioniero; b) la qualità delle cure; c) l'opportunità di detenzione in vista dello stato di salute del ricorrente.

Alla stregua di tali parametri, l'Italia è stata, così, condannata in più occasioni al pagamento di danni morali, come nel caso Cirillo, per essere venuta meno al suo dovere di assicurare al detenuto un trattamento medico adeguato alla patologia o nel caso Scoppola, per un prolungato periodo detentivo di una persona in età avanzata e per di più malata.

In definitiva, l'orientamento della Corte induce ad affermare che è la dignità umana, nella sua ampia accezione, a costituire il parametro di riferimento per verificare il carattere inumano o degradante di un trattamento e ciò a partire dalla sentenza *Tyler v. United Kingdom* del 25 aprile 1978, in cui la relativa tutela viene configurata quale principale obiettivo dell'art. 3 CEDU, a tutela della "persona" in quanto tale.

#### 4. Conclusioni

Al termine di siffatta disamina, emerge come la Corte europea, non solo faccia luce su una questione così delicata, ma al contempo fornisca agli Stati dei criteri guida funzionali alla risoluzione dei problemi ad essa connessi.

Criteri che si affiancano alle regole penitenziarie europee adottate dal Consiglio d'Europa nel gennaio 2006, le quali contengono orientamenti globali sulla gestione delle carceri e sul trattamento dei detenuti. La finalità è, in sintesi, quella di tutelarne i diritti fondamentali in modo coerente con il legittimo fine della detenzione e creare le condizioni che debbano favorirne il reinserimento dopo la scarcerazione.

Il problema assume indubbio rilievo anche nell'ambito dell'Unione europea. A tal uopo si richiama, ad esempio, la direttiva 2013/48/UE del 22 ottobre 2013 ove, si legge, che "nel fornire assistenza, a norma della presente direttiva, a un indagato o a un imputato privato della libertà personale, il difensore in questione dovrebbe poter interpellare le autorità competenti circa le condizioni di privazione della libertà personale di tale persona". Tale asserzione conferisce al difensore un ruolo che esula dalla classica figura del legale proteso unicamente verso la strategia processuale da adottare, aggiungendo un *quid pluris* a quanto gli compete: l'attenzione alla "persona". Non a caso, il considerando n. 52 dichiara, a chiari lettere, che la direttiva de qua difende la proibizione della tortura e di trattamenti inumani e degradanti e, dunque, salvaguarda il più generale diritto all'integrità della persona, tenendo in debito conto le condizioni di detenzione. Queste sono oggetto di attenzione, tra l'altro, del Libro verde sull'applicazione della normativa dell'UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione: "Le condizioni di detenzione possono avere un impatto diretto sul buon funzionamento del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie. I detenuti in attesa di giudizio e quelli condannati hanno diritto a un ragionevole livello di condizioni di detenzione. Le carceri sovraffollate e le accuse di trattamento inadeguato dei detenuti possono deteriorare la fiducia sulla quale necessariamente si basa la cooperazione giudiziaria nell'Unione europea".

Tale problema ha, pertanto, come sopra riscontrato, un'indubbia risonanza sia nel sistema di protezione dei diritti umani del Consiglio d'Europa che dell'Unione europea, i quali concorrono, unitamente all'ordinamento italiano, a garantire la migliore tutela possibile ai detenuti, in una prospettiva di tutela multilivello.

Maggio 2014

[Premiazione presso Basiliche Paleocristiane – Cimitile (Napoli) Italia]

---

1 – Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 16 luglio 2009, ric. n. 22635/03, *Sulejmanovic c. Italia*. Ivi, i giudici di Strasburgo, trovandosi a decidere sulle condizioni di detenzione di un soggetto nel carcere di Rebibbia, affermano che la permanenza per circa due mesi e mezzo in una cella di poco più di sedici metri quadri insieme ad altri cinque detenuti costituisce una violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

2 – La procedura di sentenza pilota ex art. 46, par. 1 della Convenzione europea consente alla Corte di mettere in luce chiaramente l'esistenza di problemi strutturali all'origine delle violazioni e di indicare le misure o azioni particolari che lo Stato convenuto dovrà adottare per porvi rimedio. La prima sentenza pilota è: Corte europea dei diritti dell'uomo, 28 settembre 2005, ric. n. 31443/96 *Broniowski c. Polonia*

per risolvere un problema di carattere strutturale che aveva causato ripetute violazioni del diritto di proprietà di una parte dei cittadini polacchi.

3 – Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza dell'8 gennaio 2013, causa Torreggiani e altri c. Italia, ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10. Cfr., ex multis, VIGANO' F., Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro paese chiamato all'adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno, consultabile sul sito [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it); ZICCHITTU P., Considerazioni a margine della sentenza Torreggiani c. Italia in materia di sovraffollamento delle carceri, in Quaderni costituzionali, 2013, n. 1, pp. 161 ss.

4 – Vedi Rapporto sull'ultima visita in Italia effettuata nel maggio 2012, <http://www.cpt.coe.int/documents/ita/2013-32-inf-eng.htm>, in cui si evidenziano, in particolare, i maltrattamenti fisici inflitti da Polizia di Stato e Carabinieri nelle carceri italiane, il problema del sovraffollamento carcerario e l'eccessiva durezza dell'art. 41 bis.

5 – In modo identico è formulato l'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea "Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti": "Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti". Inoltre, l'art. 19 della Carta stabilisce che nessuno può essere consegnato a uno Stato in cui esista un elevato rischio di essere sottoposto tra l'altro a un trattamento inumano o degradante.

6 – Si segnala la singolare pronuncia del Tribunale di Bari, sez. I civ., ord. 3 gennaio – 9 gennaio 2014, il quale, preso atto delle condizioni inumane e degradanti in cui il trattenimento degli stranieri irregolari è in concreto eseguito nella struttura del Centro di identificazione e di espulsione di Bari-Palese, ordina all'autorità amministrativa di intervenire entro un breve lasso temporale per ripristinare condizioni di vita conformi a quanto richiesto dalla normativa italiana ed europea, disponendo – nel caso ciò non avvenga – il trasferimento di tutti i trattenuti in altre strutture. Tuttavia, a fondamento della decisione del Tribunale non sta in maniera diretta l'esigenza di tutelare i diritti fondamentali dei migranti, quanto piuttosto quella di evitare il protrarsi dell'offesa al diritto all'immagine del Comune e della Provincia di Bari, sul cui territorio si trova il CIE.

7 – Corte europea dei diritti dell'uomo, Torreggiani e altri c. Italia, cit., parr. 67-69: "Quando il sovraffollamento carcerario raggiunge un certo livello, la mancanza di spazio in un istituto penitenziario può costituire l'elemento centrale da prendere in considerazione nella valutazione della conformità di una data situazione all'articolo 3 (si veda, in questo senso, Karalevicius c. Lituania, ric. n. 53254/99, 7 aprile 2005). Così, quando si è dovuta occupare di casi di sovraffollamento grave, la Corte ha giudicato che tale elemento, da solo, basta a concludere per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Di norma, sebbene lo spazio ritenuto auspicabile dal CPT per le celle collettive sia di 4 m<sup>2</sup>, in cause in cui ciascun detenuto disponeva di uno spazio variabile dai 3 ai 4 m<sup>2</sup>, la Corte ha concluso per la violazione dell'art. 3 quando la mancanza di spazio era accompagnata da una mancanza di ventilazione e di luce (Moisseiev c. Russia, n. 62936/00, 9 ottobre 2008; si vedano anche Vlassov c. Russia, n. 78146/01, § 84, 12 giugno 2008; Babouchkine c. Russia, n. 67253/01, par. 44, 18 ottobre 2007); da un accesso limitato alla passeggiata all'aria aperta (István Gábor Kovács c. Ungheria, n. 15707/10, par. 26, 17 gennaio 2012) o da una mancanza totale d'intimità nelle celle (si vedano, mutatis mutandis, Belevitskiy c. Russia, n. 72967/01, par. 73-79, 1 marzo 2007; Khudoyorov c. Russia, n. 6847/02, parr. 106-107, CEDU 2005-X (estratti); e Novoselov c. Russia, n. 66460/01, parr. 32 e 40-43, 2 giugno 2005)".

8 – Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza del 26 ottobre 2000, ric. n. 30210/96, Kudla c. Polonia, par. 94; sentenza del 22 ottobre 2009, ric. n. 17599/05, Norbert Sikorski c. Polonia, par. 131.

9 – Al riguardo vedi Cassazione penale, sez. I, sentenza del 15 gennaio 2013, n. 4772 che, dopo aver ribadito che la magistratura di sorveglianza non ha competenza esclusiva sui diritti dei detenuti, ma solo attribuzioni specifiche legate all'esecuzione penale, ha affermato che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione di diritti fondamentali dei detenuti, nella specie consistiti nell'essere sottoposti a trattamenti degradanti perché ristretti in spazi angusti e inferiori ai limiti esigibili (art. 3 CEDU), rientra nell'ambito della giurisdizione civile e ha escluso che tale assetto di competenze sia in

contrasto con i principi CEDU e, in particolare, con quelli espressi nella Torreggiani e altri c. Italia.

10 – Corte Costituzionale, sentenza del 24 gennaio 1969, n. 1.

11 – Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza dell'11 febbraio 2014, ric. n. 7509/08, Contrada v. Italia (n. 2).

12 – Nel caso di specie, Bruno Contrada, ex funzionario di polizia, capo di gabinetto dell'alto commissario per la lotta alla mafia e vicedirettore del Sisde, era stato condannato dal Tribunale di Palermo nel 1996 a dieci anni di reclusione, per concorso esterno in associazione di stampo mafioso. Le patologie del detenuto – osserva la Corte – avevano un livello di serietà elevato, attestato da numerosi certificati medici presentati in ripetute occasioni. Inoltre, durante le udienze, gli stessi sanitari del carcere avevano attestato le malattie del condannato che, però, solo dopo oltre nove mesi dalla presentazione della prima domanda era riuscito ad ottenere gli arresti domiciliari nell'abitazione della sorella.

13 – Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 10 luglio 2011, ric. n. 33394/96, Price v. Regno Unito, par. 24; sentenza del 14 gennaio 2002, ric. n. 67263/01, Mouisel v. Francia, par. 37; sentenza del 10 febbraio 2004, ric. n. 42023/98, Naoumenko v. Ucraina, par. 108.

14 – Corte europea dei diritti dell'uomo, Contrada v. Italia, cit., par. 85: "Tutti i documenti presentati hanno costantemente e inequivocabilmente accertato che lo stato del signor Contrada della salute era incompatibile con il regime carcerario a cui fu sottoposto. Il protrarsi della detenzione di quest'ultimo si pone pertanto in contrasto con il divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui all'articolo 3 della CEDU".

15 – Corte europea dei diritti dell'uomo, Kudla c. Polonia, cit., par. 94 e sentenza dell'11 luglio 2006, Riviere c. Francia, ric. n. 33834/03, par. 62.

16 – Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 2 dicembre 2004, ric. n. 4672/02, Farbtuhs c. Lettonia, par. 53 e sentenza del 15 gennaio 2004, Sakkopoulos c. Grecia, ric. n. 61828/00, par. 39.

17 – Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 29 gennaio 2013, ric. n. 36276/10, Cirillo c. Italia.

18 – Nel caso Prestieri c. Italia (decisione del 29 gennaio 2013, ric. n. 66640/10) la Corte di Strasburgo ha, invece, ritenuto adeguate le cure mediche prestate al detenuto ed ha emesso decisione di irricevibilità del ricorso.

19 – Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 12 luglio 2012, ric. n. 65050/09, Scoppola v. Italia (n. 4).

20 – Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 25 aprile 1978, ric. n. 5856/72, Tyrer v. United Kingdom, par. 33. Ad esempio in Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza dell'11 marzo 2004, Yankov v. Bulgaria, par. 104, si equipara la lesione della dignità umana alla presenza di comportamenti tesi a far sorgere nell'interessato sentimenti di paura, angoscia, inferiorità in grado di umiliarlo.

21 – Vedi anche Raccomandazione Rec (2012)12 del Comitato dei ministri agli Stati membri sui detenuti stranieri, adottata il 10 ottobre 2012 e Raccomandazione Rec(2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee, adottata l'11 gennaio 2006.

22 – Direttiva 2013/48/UE del Parlamento e del Consiglio relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari del 22 ottobre 2013, in Gu-Ue L 294/1 del 6 novembre 2013, disponibile on line anche sul sito dell'Osservatorio sullo Spazio europeo di Libertà, Sicurezza e Giustizia-Università di Salerno, con nota di FANCIULLO D., <http://www.slsq.unisa.it/osservatorio/coop.penale>.

23 – Si segnala la singolare pronuncia del Tribunale di Bari, sez. I civile, ordinanza 3 gennaio – 9 gennaio 2014, il quale, preso atto delle condizioni inumane e degradanti in cui il trattenimento degli stranieri irregolari è in concreto eseguito nella struttura del Centro di identificazione e di espulsione di Bari-Palese, ordina all'autorità amministrativa di intervenire entro un breve lasso temporale per ripristinare condizioni di vita conformi a quanto richiesto dalla normativa italiana ed europea, disponendo – nel caso ciò non avvenga – il trasferimento di tutti i trattenuti in altre strutture. Tuttavia, a fondamento della decisione del Tribunale non sta in maniera diretta l'esigenza di tutelare i diritti fondamentali dei migranti, quanto piuttosto quella di evitare il protrarsi dell'offesa al diritto all'immagine del Comune e della Provincia di Bari, sul cui territorio si trova il CIE.

24 – Rafforzare la fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo — Libro verde sull'applicazione della normativa dell'UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione” del 14 giugno 2011, COM(2011) 327 def. Testo disponibile in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0327:FIN:it:PDF>.